

COMUNE DI BELLINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 9/2025 del 10/10/2025

Parere sulla costituzione del fondo risorse decentrate 2025

La sottoscritta dott.ssa Barbara Rondilone, dottore commercialista nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Bellino, nominato con deliberazione consiliare n. 2 del 29/01/2024,

oggi, nell'espletamento delle proprie funzioni:

Visto il decreto del Sindaco n. 2 in data 28.08.2023 con cui è stata attribuita al Segretario Comunale la funzione di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica in sede decentrata ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16.11.2022;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 26 del 14.10.2024 con la quale è stato approvato il DUPS per il triennio 2025/2027 poi aggiornato con DCC n. 35 del 19.12.2024;

- n. 36 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

RICHIAMATA, altresì, la DGC n. 5 del 24.01.2025 di approvazione del Piano Integrato di

Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;

la DGC n. 39 del 31.07.2025 con la quale è stata modificata la Sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano" - Sottosezione n. 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale e programmazione strategica delle risorse umane" del PIAO 2025/2027 ed è stata prevista, con decorrenza 1° settembre 2025, l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Agente di Polizia locale, con assunzione nei ruoli organici del Comune di Pontechianale a tempo pieno ed in convenzione di comando/distacco al 50% con il Comune di Bellino;

Visto lo Statuto comunale

Visto il D. lgs. n. 165/2001 come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 75/2017;

Visto il CCNL – Comparto Funzioni locali del 16.11.2022

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta relativa alla presente deliberazione, resi rispettivamente – a tenore delle disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i. – per quanto riguarda la regolarità tecnica dal Segretario comunale e per quanto riguarda la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario;

Dato atto che

1. l’art. 40, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., dispone che “le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;
2. l’art. 33, comma 2, del Decreto-Legge n. 34/2019, e s.m.i., stabilisce che “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Rilevata

l’esigenza di definire gli indirizzi programmatici per la costituzione del Fondo risorse decentrate 2025, avuto riguardo allo stanziamento delle risorse decentrate di parte variabile destinate a incrementare - nel rispetto delle precitate disposizioni di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i. - lo stesso Fondo risorse decentrate come segue:

- a) stanziamento - in relazione a quanto previsto e consentito dall’art. 79, comma 2, lett. b), del CCNL 16 novembre 2022 - dell’importo di € 621,00 corrispondente al 1,2% del monte salari 1997 per il quale sussiste la relativa capacità di spesa nel bilancio dell’Ente;
- b) stanziamento - in relazione a quanto previsto e consentito dall’art. 79, comma 3, del CCNL 16 novembre 2022 - in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 - dell’importo di € 105,12 corrispondente allo 0,22% del monte salari anno 2018 per il quale sussiste la relativa capacità di spesa nel bilancio dell’Ente. Tale stanziamento incrementale non è sottoposto al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., e lo stesso è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all’anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 e lo stanziamento di cui all’art. 17, comma 6, del CCNL 16 novembre 2022, destinato

quest'ultimo, al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ:

c) integrazione delle risorse variabili ai sensi dell'art. 80, comma 1, del CCNL – Funzioni locali del 16.11.2022 delle economie derivanti dal fondo risorse decentrate dell'anno precedente per l'importo di € 2.274,67;

d) di non disporre per il corrente anno 2025 l'incremento del Fondo di parte stabile di cui all'art. 14 co. 1-bis del D.L. 25/2025 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni” nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e dall'art. 1 comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, riservandosi di valutare tale possibilità a valere sui futuri anni finanziari a seguito di precisa ricognizione dell'incidenza di tale incremento, maggiorato degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali;

ESPRIME

parere favorevole in merito all'indirizzo per la costituzione del fondo risorse decentrate sin qui relazionata.

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza.

L'Organo di Revisione

Barbara Rondilone
